

# CITTÀ DI VITTORIO VENETO



**REGOLAMENTO INTERCOMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI  
VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI  
DI VITTORIO VENETO, TARZO E  
REVINE LAGO.**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 31 del 30/09/2022. - Entrato in vigore il 18/10/2022.



REGOLAMENTO INTERCOMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI  
VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DI VITTORIO VENETO, TARZO E REVINE LAGO

Sommario

Art. 1 - Premessa .....	1
Art. 2 - Principi generali.....	2
Art. 3 – Soggetti .....	3
Art. 4 – Informativa.....	3
Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti.....	3
Art. 6 – Contitolarità del trattamento .....	4
Art. 7 – Trattamento e conservazione dei dati .....	5
Art. 8 – Modalità di raccolta dei dati .....	5
Art. 9 - Diritti dell'interessato .....	5
Art. 10 – Accesso ai filmati.....	6
Art. 11 - Sicurezza dei dati.....	6
Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati .....	7
Art. 13 – Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	7
Art. 14 – Disciplinare programma .....	7

**Art. 1 - Premessa**

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del territorio del comune di Vittorio Veneto, ed ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative di dettaglio e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento.
- 2) Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, ossia a distanza, mediante dei dispositivi di ripresa video, collegati ad un centro di controllo.
- 3) Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
- 4) Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; si garantiscono, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
- 5) Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al regolamento Ue 2016/679 (d'ora in poi GDPR), al conseguente D.lgs. 101/2018, al novellato D.lgs. 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e al D.lgs. 51/2018 (d'ora in poi direttiva polizia) che ha recepito la direttiva Ue 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Infine al dl 139/2021 convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 2021, n. 205.
- 6) Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e articolo 3 della direttiva polizia, stabilisce norme di dettaglio rilevanti finalizzate ad attuare, a riguardo dei trattamenti dei dati

### **Art. 3 – Soggetti**

- 1) Titolare per il trattamento dei dati è il comune di Vittorio Veneto.
- 2) Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:
  - a) il Comandante della Polizia locale per le telecamere collegate alla centrale operativa;
  - b) gli altri dirigenti dei servizi competenti per le telecamere a tutela del patrimonio comunale o non collegate alla centrale operativa della Polizia locale. Tali designati vengono puntualmente individuati con atto del comune, che può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza;
  - c) altri soggetti, anche esterni all'Ente, che potrebbero trattare dati per conto del Comune, come previsto dall'art. 28 del GDPR.
- 3) I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.
- 4) L'amministratore o gli amministratori di sistema, come definiti dal Garante con il provvedimento del 27 novembre 2008 e successive modificazioni introdotte dal provvedimento del 25 giugno 2009, sono designati dal comune.
- 5) Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
- 6) In relazione alle finalità di attuazione di un sistema di sicurezza integrata, di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento, poiché finalità e mezzi saranno determinati congiuntamente dagli enti coinvolti, il comune sarà contitolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 26 del GDPR nonché articolo 17 della direttiva polizia.

### **Art. 4 – Informativa**

- 1) I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata possono essere informati mediante cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.
- 2) In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.
- 3) Sul sito istituzionale del comune e presso gli uffici individuati è disponibile inoltre l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal GDPR relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla direttiva polizia relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

### **Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti**

- 1) Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai comuni. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti, patti e convenzioni.
- 2) Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
  - a) attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del dl 14/2017;
  - b) tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
  - c) tutela del patrimonio comunale;
  - d) tutela della protezione civile e della sanità pubblica;
  - e) tutela della sicurezza stradale;

## **Art. 7 – Trattamento e conservazione dei dati**

- 1) I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per le telecamere collegate alla centrale operativa per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione che può essere esteso, ai sensi dell'art. 2-ter del codice privacy e dell'art. 5 del dlgs 51/2018 per la cattura di informazioni finalizzate, rispettivamente, alla prevenzione dei reati, fino a 180 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe. Termini puntuali di conservazione dei dati in relazione alle varie finalità sono eventualmente individuati nel disciplinare-programma;
  - e) conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del corpo) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.
  - f) in osservanza degli articoli 32 e 35 GDPR e 23 e 25 della direttiva polizia, il comune redige uno o più appositi atti di valutazione dei rischi e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati ed adotta le misure in esse previste.

## **Art. 8 – Modalità di raccolta dei dati**

- 1) I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
- 2) Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del comando di polizia locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
- 3) Le immagini sono conservate per il periodo indicato all'art. 7. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

## **Art. 9 - Diritti dell'interessato**

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dalla direttiva polizia:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  - c) di ottenere:
    - i) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
    - ii) la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
    - iii) l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

polizia locale ed alle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.

- 6) Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
- 7) In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
- 8) Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
- 9) Il sistema deve essere fornito di log di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei.

#### **Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati**

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, e dall'art 2 della direttiva polizia relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

#### **Art. 13 – Tutela amministrativa e giurisdizionale**

- 2) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, dagli artt. 37 e seguenti della direttiva polizia relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
- 3) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

#### **Art. 14 – Disciplinare programma**

- 1) La giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta e aggiorna il "disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza".
- 2) Il disciplinare - programma può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.

Ultimo aggiornamento al 26/08/2022

